

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
<i>I Comunicazioni</i>		
<b>Commissione</b>		
93/C 262/01	ECU.....	1
93/C 262/02	Elenco dei documenti trasmessi dalla Commissione al Consiglio nel periodo dal 13 al 17. 9. 1993.....	2
93/C 262/03	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. IV/M.376 — Synthomer/Yule Catto).....	3
93/C 262/04	Gara permanente: regolamento (CEE) n. 570/88 della Commissione, del 16 febbraio 1988, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari.....	4
93/C 262/05	Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo (prodotti lattiero-caseari).....	4
93/C 262/06	Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo [prorogato per il 1993 dal regolamento (CEE) n. 3917/92].....	5
93/C 262/07	Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazioni di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo [prorogato per il 1993 dal regolamento (CEE) n. 3917/92].....	6
93/C 262/08	Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio relativa all'allegato III, modificato dai regolamenti (CEE) n. 675/92, (CEE) n. 3093/92 e (CEE) n. 895/93.....	7

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo ( <i>segue</i> )	Pagina
	II <i>Atti preparatori</i>	
	<b>Commissione</b>	
93/C 262/09	Proposta modificata di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione della regolamentazione doganale o agricola .....	8
	<hr style="width: 20%; margin-left: 0;"/>	
	III <i>Informazioni</i>	
	<b>Commissione</b>	
93/C 262/10	Risultati delle gare (aiuto alimentare comunitario) .....	24

## I

(Comunicazioni)

## COMMISSIONE

ECU <sup>(1)</sup>

27 settembre 1993

(93/C 262/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	40,9448	Dollaro USA	1,17514
Corona danese	7,75357	Dollaro canadese	1,55353
Marco tedesco	1,91371	Yen giapponese	124,682
Dracma greca	274,900	Franco svizzero	1,67164
Peseta spagnola	153,884	Corona norvegese	8,35818
Franco francese	6,67185	Corona svedese	9,42285
Sterlina irlandese	0,818684	Marco finlandese	6,79818
Lira italiana	1852,10	Scellino austriaco	13,4647
Fiorino olandese	2,14804	Corona islandese	81,7544
Scudo portoghese	196,330	Dollaro australiano	1,80291
Sterlina inglese	0,776695	Dollaro neozelandese	2,11813

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

*Nota:* Presso la Commissione sono altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) e un fax a risposta automatica (al n. 296 10 97) che forniscono dati giornalieri concernenti il calcolo dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune.

(<sup>1</sup>) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio 1980 (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

**ELENCO DEI DOCUMENTI TRASMESSI DALLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO  
NEL PERIODO DAL 13 AL 17. 9. 1993**

(93/C 262/02)

*I documenti sono disponibili presso gli uffici di vendita i cui indirizzi figurano in quarta di copertina.*

Codice	Numero di catalogo	Titolo	Data di adozione da parte della Commissione	Data di trasmissione al Consiglio	Numero di pagine
COM(93) 426	CB-CO-93-470-IT-C	Proposta riesaminata di direttiva del Consiglio per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo	13. 9. 1993	13. 9. 1993	4
COM(93) 331	CB-CO-93-374-IT-C	Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulla somatotropina bovina (BST)	16. 9. 1993	16. 9. 1993	6
COM(93) 360	CB-CO-93-388-IT-C	Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo — Ufficio europeo dei vini, alcoli e bevande spiritose (BEVABS)	16. 9. 1993	17. 9. 1993	13
COM(93) 432	CB-CO-93-492-IT-C	Proposta di decisione del Consiglio che autorizza la Repubblica francese ad applicare una misura di deroga all'articolo 2, paragrafo 1 e all'articolo 17 della sesta direttiva (77/388/CEE) in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari	17. 9. 1993	17. 9. 1993	7

(<sup>1</sup>) Documento comprendente una scheda di impatto sulle imprese, in particolare le PMI.

(<sup>2</sup>) Documento che sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

*N.B.:* I documenti COM sono disponibili in abbonamento globale o tematico e per singoli numeri; in quest'ultimo caso il prezzo è proporzionale al numero di pagine.

**Notifica preventiva di una concentrazione**  
**(Caso n. IV/M.376 — Synthomer/Yule Catto)**

(93/C 262/03)

1. In data 21 settembre 1993 è pervenuta alla Commissione la notifica di una proposta di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio <sup>(1)</sup>. Per effetto di tale concentrazione l'impresa Yule Catto & Co. plc (RU), acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento il controllo in comune della Synthomer Chemie GmbH (Germania) al seguito dell'acquisto del 50 % del capitale azionario di quest'ultima. Il restante 50 % del capitale azionario è detenuto della Reichold Chemicals Inc. (USA) a sua volta proprietà del gruppo di imprese Dainippon Ink and Chemicals Inc. (Giappone).

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- per Yule Catto & Co. plc: produzione e vendita di prodotti chimici, in particolare lattici naturali e sintetici, nonché materiali edili;
- per Synthomer Chemie GmbH: produzione e vendita di lattici carbossilati sintetici e altri preparati;
- per Reichold Chemicals Inc.: tra l'altro, produzione e vendita di polimeri ed adesivi;
- per Dainippon Ink and Chemicals Inc.: tra l'altro, produzione e vendita di inchiostri da stampa, pigmenti organici, resine termiche e prodotti petrolchimici.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [Telefax n. (32-2) 296 43 01] o tramite il servizio postale, indicando il numero di caso IV/M.376 — Synthomer/Yule Catto, al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee  
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)  
Task Force Fusioni  
Avenue de Cortenberg 150  
B-1049 Bruxelles.

---

<sup>(1)</sup> GU n. L 395 del 30. 12. 1989; versione rettificata: GU n. L 257 del 21. 9. 1990, pag. 13.

**Gara permanente: regolamento (CEE) n. 570/88 della Commissione, del 16 febbraio 1988, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari**

(93/C 262/04)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 55 del 1° marzo 1988, pagina 31)

**Gara n. 122**

Data della decisione della Commissione: 17 settembre 1993

(ECU/100 kg)

Formula			A/C—D		B	
Modo di utilizzazione			Con rivelatori	Senza rivelatori	Con rivelatori	Senza rivelatori
Prezzo minimo	Burro ≥ 82 %	Nello stato in cui si trova	117	—	—	—
		Concentrato	105	—	—	—
Cauzione di trasformazione		Nello stato in cui si trova	194		—	
		Concentrato	206		—	
Importo massimo dell'aiuto	Burro ≥ 82 %		134	131	—	131
	Burro < 82 %		130	127	—	—
	Burro concentrato		173	170	173	170
	Crema		—	—	57	—
Cauzione di trasformazione	Burro		148	—	—	—
	Burro concentrato		191	—	191	—
	Crema		—	—	63	—

**Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo (prodotti lattiero-caseari)**

(93/C 262/05)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 360 del 21 dicembre 1982, pagina 43)

(ECU/100 kg)

Gara permanente	Gara n.	Data della decisione della Commissione	Prezzo massimo d'acquisto
Regolamento (CEE) n. 1589/87 della Commissione, del 5 giugno 1987, relativo all'acquisto di burro, mediante gara, da parte degli organismi di intervento (GU n. L 146 del 6. 6. 1987, pag. 27)	143	17. 9. 1993	252,30

(ECU/100 kg)

Gara permanente	Gara n.	Data della decisione della Commissione	Importo massimo dell'aiuto	Cauzione di destinazione
Regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, del 20 febbraio 1990, relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità (GU n. L 45 del 21. 2. 1990, pag. 8)	82	17. 9. 1993	195	227

**Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo [prorogato per il 1993 dal regolamento (CEE) n. 3917/92]**

(93/C 262/06)

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3831/90 <sup>(1)</sup>, prorogato per il 1993 dal regolamento (CEE) n. 3917/92 <sup>(2)</sup>, la Commissione comunica che gli importi fissi a dazio nullo ripresi in appresso sono esauriti:

Numero d'ordine	Designazione delle merci	Origine	Importi fissi a dazio nullo	Data di esaurimento
10.0600	Pelli da pellicceria conciate o preparate (comprese le teste, code, zampe ed altri pezzi, cascami e ritagli), anche riunite (senza aggiunta di altre materie), diverse da quelle della voce n. 4303 — pelli da pellicceria interne e loro pezzi e ritagli, riuniti — — pelli dette «allungate» Oggetti di vestiario e loro accessori e altre pelliccerie lavorate o confezionate	Corea del Sud	2 536 000	25. 8. 1993
10.0630	Legno compensato	Malaysia	90 300 m <sup>3</sup>	27. 8. 1993
10.0980	Pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas	Singapore	4 267 000	30. 8. 1993
		Brasile	4 267 000	27. 8. 1993
10.1110	Lampade, tubi e valvole elettroniche a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo — parti Diodi, transistori e simili dispositivi semiconduttori; diodi emettitori di luce Circuiti integrati e microassiemaggi elettronici	Singapore	530 000	30. 8. 1993

Per le importazioni che superano tali importi, vengono riscossi i dazi normali previsti dalla tariffa doganale comune.

<sup>(1)</sup> GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 396 del 31. 12. 1992, pag. 1.

**Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazioni di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo [prorogato per il 1993 dal regolamento (CEE) n. 3917/92]**

(93/C 262/07)

Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3832/90 <sup>(1)</sup>, prorogato per il 1993 dal regolamento (CEE) n. 3917/92 <sup>(2)</sup>, la Commissione comunica che i massimali tariffari comunitari seguenti sono stati raggiunti:

Numero d'ordine	Categoria	Origine	Importo del massimale
40.0090	9	Lettonia	131 t
40.0100	10	Malaysia	1 537 000 paia
40.0120	12	Bulgaria	1 595 000 paia
40.0150	15	Tailandia	227 000 pezzi
40.0160	16	Indonesia	99 000 pezzi
40.0170	17	India	81 000 pezzi
40.0190	19	Malaysia	1 746 000 pezzi
40.0210	21	Pakistan	562 000 pezzi
40.0270	27	Bulgaria	130 000 pezzi
40.0385	38B	Hong Kong	1 t
40.0400	40	Hong Kong	7 t
40.0410	41	Bulgaria	375 t
40.0500	50	Uruguay	300 t
40.0550	55	Indonesia	60 t
40.0560	56	Malaysia	53 t
40.0560	56	Hong Kong	11 t
40.0690	69	Bulgaria	50 000 pezzi
40.0730	73	India	181 000 pezzi
40.0760	76	Sri Lanka	169 t
40.0850	85	Tailandia	1 t
40.0870	87	Filippine	37 t
40.0960	96	Pakistan	388 t
40.0970	97	Messico	22 t
40.1010	101	India	8 t
42.1240	124	Corea del Sud	2 038 t

<sup>(1)</sup> GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39.

<sup>(2)</sup> GU n. L 396 del 31. 12. 1992, pag. 1.



**Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio relativa all'allegato III, modificato dai regolamenti (CEE) n. 675/92, (CEE) n. 3093/92 e (CEE) n. 895/93**

(93/C 262/08)

Ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2377/90 <sup>(1)</sup> relativo all'allegato III, modificato dai regolamenti (CEE) n. 675/92 <sup>(2)</sup>, (CEE) n. 3093/92 <sup>(3)</sup> e (CEE) n. 895/93 <sup>(4)</sup>, la Commissione comunica che è stato stabilito il seguente calendario per la notifica dell'intenzione di inviare i dati e per l'invio dei dati stessi alla Commissione:

Regolamento	Data	Scadenza del termine per gli LMR provvisori	Sostanza	Termine per la notifica dell'intenzione di inviare dati	Termine per l'invio dei dati
675/92	18 marzo 1992	1° gennaio 1994	Sulfonamidi	15 luglio 1993 (*)	15 settembre 1993 (*)
		1° luglio 1994	Dimitridazolo	15 luglio 1993 (*)	1° gennaio 1994
		1° gennaio 1995	Ronidazolo	1° settembre 1993 (*)	1° gennaio 1994
		1° luglio 1995	Dapsone	1° gennaio 1994	1° luglio 1994
		1° gennaio 1996	Tetracicline	1° luglio 1994	1° gennaio 1995
3093/92	27 ottobre 1992	1° luglio 1994	Cloramfenicolo	15 luglio 1993 (*)	1° gennaio 1994
		1° luglio 1995	Levamisolo	1° settembre 1993 (*)	1° luglio 1994
		1° gennaio 1996	Spiramicina	1° gennaio 1994	1° gennaio 1995
895/93	16 aprile 1993	1° aprile 1995	Febantel	1° gennaio 1994	1° luglio 1994
		1° gennaio 1996	Fenbendazolo	1° luglio 1994	1° gennaio 1995
			Osfendazolo	1° gennaio 1994	1° gennaio 1995

(\*) Pro memoria.

<sup>(1)</sup> GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 8.

<sup>(3)</sup> GU n. L 311 del 28. 10. 1992, pag. 18.

<sup>(4)</sup> GU n. L 93 del 17. 4. 1993, pag. 10.

## II

*(Atti preparatori)*

## COMMISSIONE

**Proposta modificata di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione della regolamentazione doganale o agricola**

(93/C 262/09)

COM(93) 350 def. — SYN 450

*(Presentata dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3 del trattato CEE, il 1° settembre 1993)*

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100 A,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, concernente il finanziamento della politica agricola comune <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione <sup>(3)</sup>,

in collaborazione con il Parlamento europeo,

vista l'opinione del Comitato economico e sociale <sup>(4)</sup>,

considerando che il corretto funzionamento dell'unione doganale e della politica agricola comune, in particolare nell'ambito della realizzazione del mercato interno, esige una stretta collaborazione tra le autorità amministrative che, in ciascuno degli Stati membri, sono incaricate dell'esecuzione delle disposizioni adottate in ambedue i settori; che esso esige altresì un'adeguata collaborazione tra queste autorità nazionali e la Commissione, che ha il compito di vigilare sull'applicazione del trattato, nonché sulle disposizioni adottate in virtù di esso; che una collaborazione efficace in questo campo deve rinforzare in particolare la protezione degli interessi finanziari delle Comunità;

considerando che è pertanto opportuno definire le regole in base alle quali le autorità amministrative degli Stati membri sono tenute a prestarsi mutua assistenza e a collaborare con la Commissione al fine di assicurare la corretta applicazione della regolamentazione doganale o agricola, in particolare attraverso la prevenzione e la ricerca delle infrazioni a tali regolamentazioni, nonché attraverso l'individuazione di traffici che siano o paiano in contrasto con queste regolamentazioni; che occorre stabilire dette regole a livello comunitario per garantire l'efficacia del sistema e la sua applicazione uniforme;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1468/81 del Consiglio, del 19 maggio 1981, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione della regolamentazione doganale o agricola <sup>(5)</sup>, ha stabilito al riguardo un sistema di stretta collaborazione tra le autorità amministrative degli Stati membri e tra queste e la Commissione; che detto sistema si è rivelato efficace;

considerando tuttavia che, in considerazione dei cambiamenti intervenuti nell'ambito del mercato interno e della soppressione dei controlli doganali alle frontiere intracomunitarie è necessario, tenuto conto dell'esperienza acquisita, modificare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1468/81 per rafforzare la collaborazione tra le autorità amministrative incaricate nei singoli Stati membri di attuare le disposizioni adottate nel settore dell'unione doganale e della politica agricola comune; che, data l'importanza di detti cambiamenti, è opportuno sostituire integralmente il regolamento (CEE) n. 1468/81;

<sup>(1)</sup> GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. C 56 del 26. 2. 1993, pag. 1

<sup>(4)</sup> GU n. C 161 del 14. 6. 1993, pag. 15.

<sup>(5)</sup> GU n. L 144 del 2. 6. 1981, pag. 1.

considerando che l'attuazione di disposizioni comunitarie relative alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri ed alla loro collaborazione con la Commissione al fine di assicurare la corretta applicazione della regolamentazione doganale o agricola non pregiudica l'applicazione della convenzione del 1967 per la mutua assistenza tra le amministrazioni doganali nei settori che continuano a rientrare nella esclusiva competenza degli Stati membri; che tali disposizioni comunitarie non potrebbero peraltro pregiudicare l'applicazione, negli Stati membri, delle norme relative alla reciproca assistenza giudiziaria in materia penale;

considerando inoltre che le regole comunitarie generali che stabiliscono un sistema di mutua assistenza e collaborazione tra le autorità amministrative degli Stati membri e tra queste e la Commissione non si applicano se coincidono con quelle di regolamenti specifici, a meno che le regole generali non migliorino o rafforzino la cooperazione amministrativa; che, in particolare, l'attuazione del sistema informativo doganale non pregiudica gli obblighi di informazione degli Stati membri nei confronti della Commissione previsti dai regolamenti (CEE) n. 1552/89 e (CEE) n. 595/91 né la prassi delle schede d'informazione sulle frodi utilizzate per diffondere le informazioni d'interesse comunitario;

considerando che una maggiore collaborazione tra gli Stati membri rende necessario coordinare tra i servizi competenti le indagini e le altre azioni; che è pertanto indispensabile che la Commissione venga informata in modo più esauriente dagli Stati membri;

considerando che la Commissione deve vigilare alla parità di trattamento degli operatori economici affinché l'applicazione del sistema di mutua assistenza amministrativa da parte degli Stati membri non crei discriminazioni tra gli operatori economici stabiliti in diversi Stati membri;

considerando che occorre precisare gli obblighi degli Stati membri nel quadro della mutua assistenza amministrativa quando funzionari delle amministrazioni nazionali degli Stati membri effettuino indagini sull'applicazione della regolamentazione doganale o agricola per incarico o sotto l'autorità di un'autorità giudiziaria;

considerando che le norme nazionali in materia di procedura penale non sono pregiudicate dalle disposizioni del presente regolamento; che l'applicazione di tali norme nazionali non deve ritardare o impedire la corretta applicazione della mutua assistenza amministrativa; che occorre quindi prevedere misure atte a garantire detta applicazione;

considerando che occorre precisare le competenze dei funzionari nazionali che effettuano indagini in un altro Stato membro; che occorre anche prevedere la possibilità per i funzionari della Commissione di associarsi, per quanto necessario, ad un'indagine nazionale relativa alla

mutua assistenza amministrativa e precisare le loro competenze; considerando che, al fine di garantire l'efficacia del sistema non si può attribuire alle constatazioni effettuate e alle informazioni ottenute in altri Stati membri o in paesi terzi, in occasione di un'indagine svolta nel quadro della mutua assistenza amministrativa, un valore minore per il solo fatto che esse non provengono dallo Stato membro interessato;

considerando che è necessario, per la riuscita della cooperazione amministrativa, che la Commissione sia informata delle informazioni comunicate tra gli Stati membri e i paesi terzi nel caso in cui quella presenti un interesse particolare per la Comunità;

considerando che ai fini di un rapido e sistematico scambio delle informazioni comunicate alla Commissione è necessario avvalersi di uno specifico sistema informativo; che, in tale quadro, occorre altresì memorizzare le informazioni sensibili relative a frodi e irregolarità in materia doganale e agricola in una base di dati centrale accessibile agli Stati membri, facendo in modo di rispettare il carattere riservato delle informazioni scambiate, con particolare riguardo ai dati di carattere personale; che a motivo della legittima sensibilità della questione devono essere stabilite norme precise e trasparenti al fine di garantire le libertà individuali;

considerando che le informazioni scambiate possono riguardare le persone fisiche e che il presente regolamento deve perciò realizzare nel suo campo d'applicazione i principi della protezione delle persone in riferimento al trattamento, automatico o non, dei loro dati a carattere personale; che questi principi devono, fino all'adozione di un regolamento comunitario in materia, essere inseriti nel regolamento;

considerando che per poter partecipare al SID gli Stati membri e la Commissione devono adottare una normativa relativa ai diritti e alle libertà delle persone per quanto riguarda l'elaborazione dei dati personali; che fino all'adozione di una armonizzazione delle leggi nazionali, gli Stati membri e la Commissione devono assicurare un elevato livello di protezione, rispettando almeno i principi della Convenzione del Consiglio d'Europa n. 108 per la protezione delle persone riguardo il trattamento automatico dei dati a carattere personale del 28 gennaio 1981;

considerando che occorre che la Commissione faciliti l'installazione e la gestione dei sistemi informatizzati negli Stati membri in stretta collaborazione con questi ultimi;

considerando che è opportuno che la Commissione venga informata delle procedure giudiziarie o amministrative volte a sanzionare il mancato rispetto delle disposizioni della regolamentazione doganale e agricola;

considerando che le amministrazioni doganali debbono quotidianamente applicare tanto le disposizioni comunitarie quanto quelle non comunitarie, e che pertanto, secondo ogni evidenza, occorre far sì che le disposizioni relative alla reciproca assistenza, alla cooperazione amministrativa e al sistema informativo automatizzato comune a scopi doganali (sia per le disposizioni non comunitarie che per quelle comunitarie) evolvano, per quanto possibile, parallelamente nei due settori;

considerando che, al fine di mettere in opera certe disposizioni del presente regolamento, di favorire la realizzazione ed il funzionamento del SID e di esaminare gli eventuali problemi che riguardano lo sviluppo della collaborazione amministrativa prevista dal presente regolamento, è opportuno prevedere la creazione di un comitato consultivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

1. Il presente regolamento determina le condizioni alle quali le autorità amministrative incaricate negli Stati membri dell'esecuzione delle regolamentazioni in materia doganale o agricola collaborano tra loro e con la Commissione allo scopo di assicurare l'osservanza della regolamentazione doganale o agricola.

2. Il disposto del presente regolamento non si applica ove esistano disposizioni specifiche di altre regolamentazioni in materia di mutua assistenza e di collaborazione tra le autorità amministrative degli Stati membri e tra queste e la Commissione per l'esecuzione della regolamentazione doganale o agricola.

#### *Articolo 2*

1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:

- «regolamentazione doganale», l'insieme delle disposizioni che hanno carattere comunitario e delle disposizioni attinenti all'applicazione della regolamentazione comunitaria cui sono soggetti l'importazione, l'esportazione, il transito ed il soggiorno delle merci oggetto di scambi tra gli Stati membri e i paesi terzi, nonché tra gli Stati membri per quanto riguarda le merci che non hanno la posizione comunitaria ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2 del trattato o per le quali le condizioni di acquisizione della posizione comunitaria formano oggetto di controlli o di ricerche complementari;
- «regolamentazione agricola», l'insieme delle disposizioni adottate nell'ambito della politica agricola co-

mune e delle regolamentazioni specifiche adottate nei confronti delle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli;

- «autorità richiedente», la competente autorità di uno Stato membro che formula una domanda di assistenza;
- «autorità interpellata», l'autorità competente di uno Stato membro a cui è indirizzata una domanda di assistenza;
- «indagine amministrativa», qualsiasi controllo, verifica o azione intrapresi da funzionari delle autorità amministrative di cui all'articolo 1, paragrafo 1 nell'esercizio delle loro funzioni allo scopo di garantire la corretta applicazione della regolamentazione doganale o agricola e di determinare all'occorrenza l'irregolarità di operazioni che sembrano contrarie a dette regolamentazioni, ad eccezione delle azioni intraprese su richiesta o sotto la diretta autorità di un organo giudiziario;
- «dati personali», qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile.

2. Ciascuno Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco delle autorità competenti designate a mantenere i rapporti ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

Nel presente regolamento, l'espressione «autorità competenti» comprende le autorità designate conformemente al primo comma.

#### *Articolo 3*

Quando le autorità nazionali decidano, sulla scorta di una domanda di assistenza amministrativa o di una comunicazione fatta in conformità del presente regolamento, di intraprendere un'azione comprendente taluni elementi cui si può ricorrere unicamente previa autorizzazione o richiesta dell'autorità giudiziaria, nel quadro della cooperazione amministrativa prevista dal presente regolamento devono essere comunicati:

- le informazioni relative all'applicazione della regolamentazione doganale o agricola che tali autorità nazionali ottengono, o perlomeno
- gli elementi essenziali della pratica che permettono di porre fine ad una prassi fraudolenta.

Tuttavia, tale comunicazione deve essere preventivamente autorizzata dall'autorità giudiziaria consultata a tal fine caso per caso.

## TITOLO I

## ASSISTENZA SU RICHIESTA

*Articolo 4*

1. Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le comunica tutte le informazioni che consentono di assicurare l'osservanza delle disposizioni previste dalla regolamentazione doganale o agricola ed in particolare quelle relative:

— all'applicazione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente, nonché dei prelievi agricoli e di altre imposizioni previste nel quadro della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili ad alcune merci che risultano dalla trasformazione di prodotti agricoli;

— alle operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia.

2. Allo scopo di ottenere le informazioni richieste, l'autorità interpellata o l'autorità amministrativa cui l'autorità interpellata si rivolge procede come se agisse per conto proprio o su richiesta di un'altra autorità del proprio paese.

*Articolo 5*

Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce alla prima qualsiasi attestazione, documento o copia conforme di documento, di cui dispone o che essa si procura alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e che si riferiscono ad operazioni alle quali si applica la regolamentazione doganale o agricola.

*Articolo 6*

1. Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata notifica o fa notificare al destinatario, rispettando le norme in vigore nello Stato membro in cui essa ha sede, tutti gli atti o le decisioni prese dalle autorità amministrative che riguardino l'applicazione della regolamentazione doganale o agricola.

2. Le richieste di notifica indicanti l'oggetto dell'atto o della decisione da notificare sono accompagnate da una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui ha sede l'autorità interpellata, lasciando impregiudicata la facoltà per quest'ultima di rinunciare alla trasmissione di tale traduzione.

*Articolo 7*

Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata applica o fa applicare, per quanto possibile, una speciale sorveglianza nella zona di azioni dei propri servizi:

a) sulle persone delle quali si possa ragionevolmente ritenere che commettano infrazioni alla regolamentazione doganale o agricola e, in modo particolare, sugli spostamenti di queste persone;

b) sui luoghi in cui siano stati costituiti depositi di merci in condizioni tali da fare ragionevolmente supporre che essi siano destinati ad alimentare operazioni contrarie alla regolamentazione doganale o agricola;

c) sui movimenti di merci segnalati come possibile oggetto di operazioni contrarie alla regolamentazione doganale o agricola;

d) sui mezzi di trasporto che si può ragionevolmente ritenere siano utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla regolamentazione doganale o agricola.

*Articolo 8*

Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata comunica, in particolare con rapporti e altri documenti o con le relative copie conformi o estratti, tutte le informazioni di cui essa dispone o che essa si procura alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2 in merito ad operazioni constatate o progettate che sono o sembrano all'autorità richiedente contrarie alla regolamentazione doganale o agricola.

Tuttavia la comunicazione di documenti originali e di reperti viene effettuata solo se non vi si oppongono le disposizioni vigenti nello Stato membro in cui ha sede l'autorità interpellata.

*Articolo 9*

1. Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata procede o fa procedere alle opportune indagini amministrative in merito alle operazioni che sono o sembrano all'autorità richiedente contrarie alla regolamentazione doganale o agricola.

Per effettuare tali indagini amministrative, l'autorità interpellata o l'autorità amministrativa cui quest'ultima si rivolge, procede come se agisse per conto proprio o su richiesta di un'altra autorità del proprio paese.

L'autorità interpellata comunica i risultati delle indagini amministrative all'autorità richiedente.

2. Previo accordo tra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata, alcuni funzionari designati dall'autorità richiedente possono essere presenti alle indagini amministrative di cui al paragrafo 1.

I funzionari dell'autorità interpellata garantiscono in qualsiasi momento lo svolgimento delle indagini amministrative. I funzionari dell'autorità richiedente non possono, di propria iniziativa, esercitare i poteri di controllo riconosciuti ai funzionari dell'autorità interpellata; essi hanno invece accesso agli stessi locali e agli stessi documenti cui hanno accesso questi ultimi, per loro tramite ed esclusivamente ai fini dell'indagine amministrativa in corso.

Allorché le disposizioni nazionali in materia di procedura penale riservano certi atti a funzionari specificamente indicati dalla legge nazionale, i funzionari dell'autorità richiedente non partecipano a questi atti. In ogni caso, non partecipano alla perquisizione domiciliare o all'interrogatorio formale delle persone nel quadro del diritto penale. Essi hanno, tuttavia, accesso alle informazioni così ottenute, alle condizioni previste dall'articolo 3.

#### *Articolo 10*

Previo accordo fra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata e secondo le modalità fissate da quest'ultima, i funzionari debitamente autorizzati dalla prima possono raccogliere, negli uffici in cui esercitano le loro funzioni le autorità amministrative dello Stato membro in cui ha sede l'autorità interpellata, le informazioni relative all'applicazione della regolamentazione doganale o agricola necessarie all'autorità richiedente e risultanti dalla documentazione alla quale possono accedere i funzionari di detti uffici. Questi funzionari sono autorizzati a fare copie di detta documentazione.

#### *Articolo 11*

I funzionari dell'autorità richiedente che sono presenti in un altro Stato membro in applicazione degli articoli 9 e 10 devono essere in grado di esibire in qualsiasi momento un mandato scritto in cui siano indicate la loro identità e la loro qualifica ufficiale.

#### *Articolo 12*

Le risultanze, gli attestati, le informazioni, i documenti, le copie conformi e tutte le informazioni ottenute dai funzionari dell'autorità interpellata e trasmesse all'autorità richiedente nei casi di assistenza di cui agli articoli da 4 a 10 del presente regolamento possono essere invocati come elementi di prova dagli organi competenti dello Stato membro dell'autorità richiedente. In tal caso non può essere loro attribuito minor valore per il solo fatto che essi non provengono dai funzionari dell'autorità richiedente.

## TITOLO II ASSISTENZA SPONTANEA

### *Articolo 13*

Le autorità competenti di ciascuno Stato membro prestano, alle condizioni stabilite agli articoli 14 e 15, la propria assistenza alle autorità competenti degli altri Stati membri, senza che sia stata formulata la richiesta preventiva da parte di queste ultime.

### *Articolo 14*

Quando lo reputino utile ai fini dell'osservanza della regolamentazione doganale o agricola, le autorità competenti di ciascuno Stato membro:

- a) applicano o fanno applicare per quanto possibile la speciale sorveglianza di cui all'articolo 7 del presente regolamento;
- b) comunicano alle autorità competenti degli altri Stati membri interessati, in particolare con relazioni e altri documenti o con le copie conformi o gli estratti relativi, tutte le informazioni di cui dispongono su operazioni che sono o che sembrano loro contrarie alla regolamentazione doganale o agricola.

### *Articolo 15*

Le autorità competenti di ciascuno Stato membro comunicano senza indugio alle autorità competenti degli altri Stati membri interessati ogni informazione utile che si riferisce ad operazioni che sono o sembrano loro contrarie alla regolamentazione doganale o agricola, in particolare le informazioni relative alle merci che ne costituiscono l'oggetto, nonché ai nuovi mezzi e metodi utilizzati per effettuare tali operazioni.

### *Articolo 16*

Le informazioni ottenute dai funzionari di uno Stato membro e trasmesse ad un altro Stato membro nei casi di assistenza spontanea di cui agli articoli 13, 14 e 15 del presente regolamento possono essere invocate come elemento di prova dagli organi competenti dello Stato membro destinatario di tali informazioni. In tal caso non può essere attribuito a detta informazione un valore minore per il solo fatto che essa non proviene dai funzionari di quest'ultimo Stato membro.

TITOLO III  
RELAZIONI CON LA COMMISSIONE

*Articolo 17*

1. Le autorità competenti di ogni Stato membro comunicano alla Commissione, non appena ne dispongono:

- a) ogni informazione che ritengono utile relativamente:
- alle merci che hanno formato oggetto, o che si presume abbiano formato oggetto, di operazioni contrarie alla regolamentazione doganale o agricola,
  - ai metodi ed ai procedimenti utilizzati, o che si presume siano stati utilizzati, per violare la regolamentazione doganale o agricola,
  - alle domande di assistenza, alle azioni intraprese e alle informazioni scambiate in applicazione degli articoli da 4 a 16 del presente regolamento che possono evidenziare tendenze di frode nel settore doganale o agricolo.
- b) ogni informazione concernente insufficienze o lacune della regolamentazione doganale o agricola che l'applicazione di questa ha permesso di rilevare o supporre.
2. La Commissione comunica alle autorità competenti di ogni Stato membro, appena ne dispone, ogni informazione tale da consentire loro di assicurare l'osservanza della regolamentazione doganale o agricola.

*Articolo 18*

1. Qualora operazioni contrarie o che sembrano contrarie alla regolamentazione doganale o agricola siano riscontrate dalle autorità competenti di uno Stato membro e presentino un particolare interesse sul piano comunitario, segnatamente:

- qualora esse abbiano o possano avere ramificazioni in altri Stati membri, o
- qualora sembri a dette autorità che operazioni analoghe possano essere state effettuate anche in altri Stati membri,

dette autorità comunicano quanto prima alla Commissione, di propria iniziativa o su richiesta motivata della Commissione stessa, qualsiasi opportuna informazione, se del caso sotto forma di documenti o di copie o estratti di documenti, occorrenti per la conoscenza dei fatti ai fini del coordinamento, ad opera della Commissione, delle azioni svolte dagli Stati membri.

La Commissione comunica tali informazioni alle autorità competenti degli altri Stati membri.

2. Qualora facciano ricorso al paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro possono esimersi dal comunicare alle autorità competenti degli altri Stati membri interessati le informazioni di cui all'articolo 14, lettera b) e all'articolo 17 del presente regolamento.

3. Su domanda motivata della Commissione, le autorità competenti degli Stati membri agiscono come previsto agli articoli da 4 a 8 del presente regolamento.

4. Quando la Commissione ritiene che siano state commesse irregolarità in uno o più Stati membri, informa lo (gli) Stato(i) membro(i) interessato(i) e questo(i) effettua(n)o quanto prima un'indagine alla quale possono assistere, alle condizioni stabilite dall'articolo 9, paragrafo 2 e dell'articolo 11 del presente regolamento, funzionari della Commissione.

Lo Stato membro comunica quanto prima alla Commissione le conclusioni cui è pervenuto al termine dell'indagine.

5. Alcuni rappresentanti della Commissione possono raccogliere le informazioni di cui all'articolo 10 del presente regolamento, alle condizioni stabilite in detto articolo.

6. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano il diritto all'informazione e al controllo di cui la Commissione gode in virtù di altre normative vigenti.

TITOLO IV  
RELAZIONI CON I PAESI TERZI

*Articolo 19*

Sempre che il paese terzo interessato si sia giuridicamente impegnato a fornire l'assistenza necessaria per raccogliere gli elementi comprovanti l'irregolarità di operazioni che sembrano contrarie alla regolamentazione doganale o agricola o per determinare l'ampiezza delle operazioni di cui si è riscontrata la non conformità a tale regolamentazione, le informazioni ottenute conformemente al presente regolamento possono essergli comunicate, nell'ambito di un'azione concertata, con l'accordo delle autorità competenti che le hanno fornite, nel rispetto delle disposizioni interne applicabili al trasferimento di dati personali a paesi terzi e con l'accordo, se necessario, della persona interessata, nella misura in cui ciò non rischi di compromettere il successo dell'indagine.

La comunicazione è effettuata o dalla Commissione o dagli Stati membri, nell'ambito dell'azione concertata di cui al primo comma; in ogni caso, è garantita con i mezzi adeguati una salvaguardia equivalente a quella di

cui all'articolo 45, paragrafi 1 e 2 del presente regolamento.

#### Articolo 20

1. Allo scopo di conseguire gli obiettivi del presente regolamento la Commissione può effettuare, alle condizioni previste dall'articolo 19, missioni comunitarie di cooperazione amministrativa e di indagine in paesi terzi in coordinazione e stretta cooperazione con le autorità competenti degli Stati membri.

2. Le missioni comunitarie in paesi terzi si svolgono alle seguenti condizioni:

- a) la missione può essere effettuata su iniziativa della Commissione o su richiesta di uno o più Stati membri;
- b) partecipano a tali missioni rappresentanti della Commissione nominati a tale scopo, nonché funzionari a tal fine nominati dallo o dagli Stati membri interessati;
- c) la missione può inoltre essere effettuata, con l'accordo della Commissione e degli Stati membri in questione e nell'interesse della Comunità, da funzionari di uno Stato membro, specialmente in applicazione di un accordo bilaterale di assistenza con un paese terzo; in questo caso, la Commissione è informata dei risultati della missione;
- d) le spese di missione sono a carico della Commissione.

3. La Commissione comunica agli Stati membri i risultati delle missioni svolte conformemente al presente articolo.

#### Articolo 21

1. Le constatazioni effettuate e le informazioni ottenute nel quadro delle missioni comunitarie di cui all'articolo 20 del presente regolamento, segnatamente sotto forma di documenti comunicati dalle autorità competenti dei paesi terzi interessati, sono trattate conformemente all'articolo 45 del presente regolamento.

2. Le constatazioni e informazioni di cui al paragrafo 1 non possono essere sminuite di valore per il fatto che non provengono da funzionari dello Stato membro che le utilizza nell'ambito di azioni amministrative e giudiziarie o di azioni penali per mancata osservanza della regolamentazione doganale o agricola o perché sono state raccolte al di fuori del territorio comunitario.

3. Ai fini di una siffatta utilizzazione, la Commissione rilascia alle autorità competenti degli Stati membri, a richiesta di questi, documenti originali ottenuti o copie legalizzate dei medesimi.

#### Articolo 22

Gli Stati membri informano la Commissione delle informazioni scambiate con i paesi terzi quando ciò rivesta ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, un particolare interesse sul piano comunitario per l'applicazione del presente regolamento o per il corretto funzionamento della regolamentazione doganale o agricola.

### TITOLO V

#### SISTEMA D'INFORMAZIONE DOGANALE

##### Istituzione di un sistema d'informazione doganale

#### Articolo 23

1. È istituito un sistema informativo automatizzato, il Sistema d'informazione doganale, in appresso denominato SID che risponde alle esigenze delle autorità amministrative incaricate dell'applicazione della regolamentazione doganale o agricola, nonché alle esigenze della Commissione.

2. Ai sensi del presente regolamento il SID ha lo scopo di facilitare la prevenzione, l'accertamento e il perseguimento delle operazioni che sono contrarie alla regolamentazione doganale o agricola, rendendo più efficaci, mediante una più rapida diffusione delle informazioni, le procedure di cooperazione e di controllo delle autorità competenti di cui al presente regolamento.

3. Il SID potrà essere anche utilizzato dalle autorità doganali degli Stati membri nell'esercizio di funzioni non coperte dalla legislazione comunitaria.

4. Le operazioni che riguardano l'applicazione del regolamento agricolo, per le quali si devono inserire nel SID delle informazioni saranno determinate dalla Commissione, conformemente alla procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2 del presente regolamento.

5. Lo scambio delle informazioni previsto in applicazione degli articoli 17 e 18 non è disciplinato dalle disposizioni del presente titolo.

6. Gli Stati membri e la Commissione, in appresso denominati «partner del SID», partecipano al SID alle condizioni previste dal presente titolo.

##### Funzionamento e utilizzazione del SID

#### Articolo 24

Il SID consiste in una base di dati centrale e ad esso si può accedere tramite terminali in ogni Stato membro e alla Commissione. Il sistema comprende esclusivamente dati, compresi i dati personali, necessari al raggiungimento del proprio scopo previsto all'articolo 23, paragrafo 2, relativi alle categorie seguenti:

- i) merci;



- ii) mezzi di trasporto;
- iii) società;
- iv) persone;
- v) tendenze in materia di frode;
- vi) disponibilità di competenza.

#### Articolo 25

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2 vengono stabiliti gli elementi da inserire nel SID relativamente a ciascuna delle categorie da i) a vi) dell'articolo 24 per quanto necessario in funzione dello scopo del sistema. Nelle categorie v) e vi) dell'articolo 24 non devono figurare in nessun caso dati personali. Nell'ambito delle categorie da i) a iv) dell'articolo 24, le informazioni inserite come dati personali sono al massimo le seguenti:

- i) cognome, cognome da nubile, nomi e pseudonimi;
- ii) data e luogo di nascita;
- iii) cittadinanza;
- iv) sesso;
- v) segni particolari;
- vi) motivo dell'inserimento dei dati;
- vii) azione suggerita;
- viii) codice di allarme atto a segnalare qualsiasi vicenda di soggetto armato, violento o in fuga.

Non sono ad ogni modo riportati i dati personali che rivelino l'origine razziale ed etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose, filosofiche o morali, l'appartenenza sindacale, nonché i dati relativi alla salute e alla vita sessuale. Analogamente avviene per i dati personali relativi a condanne penali.

#### Articolo 26

Per l'attuazione del SID relativamente ai dati personali devono essere osservati i seguenti principi:

- i) la raccolta e tutte le altre operazioni sul trattamento dei dati devono essere ottenuti ed elaborati in modo leale e lecito;
- ii) i dati devono essere rilevati per finalità determinate e lecite ed utilizzati in modo compatibile con le finalità definite all'articolo 23, paragrafo 2;

- iii) i dati devono essere adeguati, pertinenti e non sovrabbondanti rispetto alle finalità per le quali vengono elaborati;
- iv) i dati devono essere esatti e, se necessario, aggiornati;
- v) i dati devono essere memorizzati in una forma che consenta l'identificazione delle persone interessate soltanto per il periodo necessario al conseguimento delle finalità perseguite.

#### Articolo 27

1. I dati delle categorie da i) a iv) dell'articolo 24 sono inseriti nel SID soltanto a fini di osservazione e segnalazione, sorveglianza discreta o controlli specifici.

2. Ai fini delle azioni suggerite di cui al paragrafo 1, i dati personali nell'ambito delle categorie da i) a iv) dell'articolo 24 possono essere inseriti nel SID soltanto se, specialmente sulla base di precedenti attività illecite, vi sono motivi sostanziali per ritenere che la persona interessata abbia effettuato, stia effettuando o intenda effettuare operazioni che sono contrarie alla regolamentazione doganale o agricola.

#### Articolo 28

1. Se le azioni suggerite di cui all'articolo 27, paragrafo 1 vengono eseguite, è possibile raccogliere e trasmettere, interamente o in parte, le informazioni seguenti al partner del SID che ha suggerito tali azioni:

- i) l'avvenuta individuazione della merce, del mezzo di trasporto, della società o della persona oggetto di segnalazione;
- ii) il luogo, l'ora ed il motivo del controllo;
- iii) l'itinerario e la destinazione del viaggio;
- iv) le persone che accompagnano la persona interessata o gli occupanti del mezzo di trasporto utilizzato;
- v) i mezzi di trasporto utilizzati;
- vi) gli oggetti trasportati;
- vii) le circostanze relative all'individuazione della merce, dei mezzi di trasporto, della società o della persona.

Quando dette informazioni sono raccolte nel quadro delle azioni di sorveglianza discreta, occorre prendere iniziative intese a garantire che la discrezione della sorveglianza non sia compromessa.

2. Nel quadro dei controlli specifici di cui all'articolo 27, paragrafo 1, le persone, i mezzi di trasporto e gli oggetti possono essere ispezionati, entro i limiti permessi

e conformemente alle leggi, ai regolamenti ed alle procedure dello Stato membro in cui ha luogo l'ispezione. Se la legislazione di uno Stato membro non ammette i controlli specifici, questi vengono automaticamente convertiti dal medesimo Stato membro in un'osservazione e segnalazione o in una sorveglianza discreta.

#### Articolo 29

1. L'accesso diretto ai dati inseriti nel SID è riservato unicamente alle autorità nazionali designate da ciascuno Stato membro e ai servizi designati dalla Commissione. Dette autorità nazionali sono le amministrazioni doganali, ma possono comprendere anche altre autorità competenti, in base alle leggi, ai regolamenti ed alle procedure dello Stato membro in questione, ad agire in relazione allo scopo previsto all'articolo 23, paragrafo 2.

2. Ciascuno Stato membro invia alla Commissione l'elenco delle proprie autorità competenti designate autorizzate ad accedere direttamente al SID e precisa, per ciascuna autorità, a quali dati può avere accesso e per quali scopi.

La Commissione ne informa gli altri Stati membri. Essa informa altresì tutti gli Stati membri degli elementi corrispondenti riguardanti i propri servizi autorizzati ad avere accesso al SID.

L'elenco delle autorità nazionali e dei servizi della Commissione designati a tale scopo è pubblicato dalla Commissione, per informazione, nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2 può essere deciso, conformemente alla procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, di consentire l'accesso al SID ad organizzazioni internazionali o regionali purché, dove sia pertinente, venga parallelamente concluso con tali organizzazioni un protocollo, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3 della convenzione tra gli Stati membri della Comunità sull'uso della tecnologia dell'informazione a fini doganali. La decisione tiene conto segnatamente di tutti gli accordi bilaterali o comunitari esistenti e dell'adeguatezza delle misure di protezione dei dati.

#### Articolo 30

1. I partner del SID possono utilizzare i dati ottenuti dal SID soltanto per lo scopo previsto all'articolo 23, paragrafo 2; essi possono tuttavia avvalersene a fini amministrativi o di altro genere, previa autorizzazione della Commissione o, a seconda dei casi, dello Stato membro che li ha inseriti nel sistema e subordinatamente alle condizioni da essi stabilite. In tal caso l'utilizzazione è con-

forme alle leggi, ai regolamenti ed alle procedure dello Stato membro che intende servirsi dei dati e, se del caso, alle corrispondenti disposizioni applicabili in materia dalla Commissione e deve tener conto dei principi riportati nell'allegato del presente regolamento.

2. Fatti salvi i paragrafi 1 e 4 del presente articolo e l'articolo 29, paragrafo 3, i dati ottenuti dal SID possono essere utilizzati soltanto dalle autorità o servizi designati in ciascuno Stato membro e presso la Commissione, i quali sono competenti, in base alle leggi, ai regolamenti ed alle procedure applicabili, ad agire in relazione allo scopo previsto all'articolo 23, paragrafo 2.

3. Ciascuno Stato membro invia alla Commissione l'elenco delle autorità o servizi designati in conformità del paragrafo 2.

La Commissione ne informa gli altri Stati membri. Essa informa altresì tutti gli Stati membri degli elementi corrispondenti riguardanti i propri servizi autorizzati a utilizzare il SID.

L'elenco delle autorità o dei servizi designati a tale scopo è pubblicato dalla Commissione, per informazione, nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

4. I dati ottenuti dal SID possono, previa autorizzazione dello Stato membro che li ha inseriti nel sistema e subordinatamente alle condizioni da esso stabilite, essere messi a disposizione di autorità nazionali diverse da quelle designate conformemente al paragrafo 2, di paesi terzi e di organizzazioni internazionali o regionali che desiderassero servirsene. Ciascuno Stato membro prende speciali misure per garantire la sicurezza dei dati trasmessi o forniti a servizi situati al di fuori del suo territorio.

Le disposizioni di cui al comma precedente sono applicabili, mutatis mutandis, nei confronti della Commissione qualora i dati siano stati inseriti nel sistema da quest'ultima.

#### Articolo 31

1. A meno che il presente regolamento non stabilisca disposizioni più rigorose, l'inserimento dei dati nel SID è disciplinato dalle leggi, dai regolamenti e dalle procedure dello Stato membro che li fornisce e, se del caso, dalle corrispondenti disposizioni applicabili in materia dalla Commissione.

2. A meno che il presente regolamento non stabilisca disposizioni più rigorose, l'elaborazione dei dati del SID, compresa la loro utilizzazione o l'attuazione di qualsiasi azione contemplata dall'articolo 27 e suggerita dal partner del SID che ha fornito i dati, è disciplinata dalle leggi, dai regolamenti e dalle procedure dello Stato

membro che elabora o utilizza tali dati e dalle corrispondenti disposizioni applicabili in materia dalla Commissione.

### Modifica dei dati

#### Articolo 32

1. Soltanto il partner del SID che ha fornito i dati ha il diritto di modificare, completare, correggere o cancellare i dati che ha inserito nel SID.

2. Qualora un partner del SID che ha fornito dati riveli o sia portato a rilevare che i dati da esso inseriti sono di fatto inesatti oppure che sono stati inseriti o memorizzati in violazione del presente regolamento, esso modifica, completa, corregge o cancella nel modo idoneo i dati e ne informa gli altri partner del SID.

3. Se un partner del SID dispone di prove indicanti che un dato è di fatto inesatto, oppure che è stato inserito o memorizzato nel SID in violazione del presente regolamento, esso ne avvisa quanto prima possibile il partner del SID che lo ha fornito. Quest'ultimo controlla il dato in questione e, ove necessario, lo corregge o lo cancella senza indugio. Inoltre informa gli altri partner della correzione o cancellazione effettuata.

4. Il partner del SID che al momento di inserire dati nel sistema nota che la sua segnalazione, quanto al contenuto o all'azione richiesta, è in contrasto con una segnalazione precedente, ne informa immediatamente il partner che ha effettuato quest'ultima. I due partner cercano quindi di risolvere la questione. In caso di disaccordo, rimane valida la prima segnalazione, ma le parti di quella nuova che non sono in contrasto con la prima vengono inserite nel sistema.

5. Fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento, se, in uno Stato membro, un tribunale o un'altra autorità abilitata a tal fine dello Stato in questione adotta una decisione definitiva riguardo alla modifica, al completamento, alla correzione o alla cancellazione di dati del SID, i partner del SID agiscono in modo conforme.

In caso di contrasto tra tali decisioni dei tribunali o di altre autorità abilitate a tal fine, incluse le decisioni di cui all'articolo 36 in materia di correzione o cancellazione, il partner del SID che ha inserito i dati in questione li cancella dal sistema.

Le disposizioni di cui al primo comma sono applicabili, «mutatis mutandis», qualora una decisione della Commissione in merito a dati contenuti nel SID sia annullata dalla Corte di giustizia.

### Memorizzazione

#### Articolo 33

1. I dati inseriti nel SID sono memorizzati soltanto per il periodo necessario al raggiungimento dello scopo per cui sono stati inseriti. La necessità di memorizzarli viene esaminata almeno annualmente dal partner del SID che li ha forniti.

2. Durante il periodo di esame il partner del SID che ha fornito i dati può decidere di memorizzarli fino all'esame successivo, qualora ciò sia necessario per il raggiungimento dei fini per cui sono stati inseriti. Fatto salvo l'articolo 36, qualora non venga deciso di memorizzare i dati, questi sono automaticamente trasferiti nella parte del SID il cui accesso è limitato in conformità del paragrafo 4.

3. Il SID informa automaticamente il partner del SID che ha fornito i dati del previsto trasferimento dei dati memorizzati nel SID ai sensi del paragrafo 2, con preavviso di un mese.

4. I dati trasferiti a norma del paragrafo 2 continuano ad essere memorizzati per un anno nel SID, ma, fatto salvo l'articolo 36, ad essi possono accedere soltanto un rappresentante del comitato di cui all'articolo 43, nell'ambito dell'applicazione del sesto, settimo, ottavo e nono trattino del paragrafo 4 di tale articolo o le autorità di controllo di cui all'articolo 37. Durante detto periodo, essi possono consultare i dati soltanto per controllarne l'esattezza e la legalità, dopo di che i dati devono essere eliminati.

### Protezione dei dati personali

#### Articolo 34

1. Ogni partner del SID che intenda ricevere dal SID o inserire in esso dati personali adotta, entro la data di entrata in vigore del presente regolamento, le disposizioni nazionali o regole interne applicabili alla Commissione che garantiscono la protezione dei diritti e delle libertà delle persone per quanto riguarda l'elaborazione dei dati personali.

2. Un partner del SID può ricevere dal SID o inserire in esso dati personali soltanto se nel suo territorio sono entrate in vigore le disposizioni relative alla protezione di detti dati previste al paragrafo 1. Lo Stato membro deve anche aver prima designato una o più autorità di sorveglianza nazionali ai sensi dell'articolo 38.

3. Al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni del presente regolamento in materia di protezione dei dati personali, ciascun Stato membro e la Commissione considerano il SID come un sistema di elab-

borazione di dati a carattere personale, soggetto alle disposizioni di cui al paragrafo 1 e ad ogni più rigorosa disposizione contenuta nel presente regolamento.

#### Articolo 35

1. Fatto salvo l'articolo 30, paragrafo 1, ciascuno Stato membro e la Commissione garantiscono che, in virtù delle leggi, dei regolamenti e delle procedure applicabili sia considerata illegale qualsiasi utilizzazione dei dati personali del SID a fini diversi dallo scopo previsto all'articolo 23, paragrafo 2.

2. I dati possono essere duplicati solo per fini tecnici, purché tale operazione sia necessaria per la ricerca di informazioni effettuata dalle autorità di cui all'articolo 29. Fatto salvo l'articolo 30, paragrafo 1, i dati personali inseriti da altri Stati membri o dalla Commissione non possono essere trasferiti dal SID in altri sistemi nazionali o comunitari di elaborazione di dati.

#### Articolo 36

1. I diritti delle persone per quanto riguarda i dati personali inseriti nel SID, in particolare il diritto di accesso, sono esercitati

- conformemente alle leggi, ai regolamenti ed alle procedure dello Stato membro in cui sono fatti valere;
- conformemente alle regole interne applicabili alla Commissione di cui all'articolo 34, paragrafo 1.

Se le leggi, i regolamenti e le procedure degli Stati membri lo prevedono, l'autorità di controllo nazionale prevista all'articolo 38 decide se l'informazione è comunicata e determina la procedura da seguire.

Se i dati a carattere personale sono stati forniti da un altro partner del SID, i dati sono comunicati solamente se il partner che li ha forniti ha avuto l'occasione di esprimere un'opinione.

2. Un partner del SID presso cui sia stata presentata una richiesta di accesso ai dati personali può rifiutare tale accesso finché questo è necessario alla prevenzione, l'accertamento ed il perseguimento di operazioni che sono contrarie alla regolamentazione doganale o agricola. Uno Stato membro può anche rifiutare l'accesso in virtù delle proprie leggi, dei propri regolamenti e delle proprie procedure relativi ai casi in cui tale rifiuto costituisce una misura necessaria per la salvaguardia della sicurezza dello Stato, della difesa, della pubblica sicurezza o alla protezione della persona interessata o per i diritti e le libertà altrui. La Commissione può rifiutare l'accesso qualora ciò costituisca una misura necessaria per la salvaguardia della persona interessata o per i diritti e le libertà altrui.

La Commissione può rifiutare questo accesso nel caso in cui questo rifiuto costituisce una misura necessaria alla salvaguardia dell'interesse della persona coinvolta o ai diritti e alle libertà altrui.

Ad ogni modo, l'accesso sarà rifiutato durante il periodo in cui sono intraprese azioni di cui all'articolo 27, paragrafo 1.

3. Qualora i dati personali oggetto di una domanda d'accesso sono stati forniti da un altro partner del SID e se questi partner non possono accordarsi per autorizzare l'accesso ai dati, in riferimento ai motivi di rifiuto di cui al paragrafo 2, il partner del SID al quale la domanda è stata fatta, rifiuterà questo accesso, a meno che un tribunale o un'altra autorità abilitata a tal fine situati nel territorio dove è stata fatta la domanda o dove è stata presa la decisione della Commissione rifiutano che l'accesso sia annullato dalla Corte di giustizia.

4. Conformemente alle leggi, ai regolamenti ed alle procedure di ciascuno Stato membro o alle norme interne applicabili alla Commissione, chiunque può chiedere che i dati personali che lo concernono siano corretti o cancellati presso ciascun partner del SID, qualora siano inesatti o siano stati inseriti o memorizzati nel SID in violazione dello scopo previsto all'articolo 23, paragrafo 2 del presente regolamento o qualora non siano stati osservati i principi dell'articolo 26.

5. Nel territorio di ciascuno Stato membro, chiunque può, conformemente alle leggi, ai regolamenti ed alle procedure dello Stato membro in questione, adire il tribunale o l'autorità abilitata a tal fine a norma delle leggi, dei regolamenti e delle procedure dello Stato membro in questione, oppure, a seconda dell'opportunità, presentare un ricorso in relazione ai dati personali del SID che lo concernono, al fine di:

- i) far correggere o cancellare dati personali inesatti;
- ii) far correggere o cancellare dati personali inseriti o memorizzati nel SID in violazione del presente regolamento;
- iii) ottenere l'accesso a dati personali;
- iv) ottenere un indennizzo a norma dell'articolo 40, paragrafo 2.

Per quanto concerne i dati inseriti dalla Commissione, può essere adita la Corte di giustizia a norma dell'articolo 173 del trattato.

Gli Stati membri e la Commissione agiscono in conformità delle decisioni definitive di un tribunale, della Corte di giustizia o di un'altra autorità abilitata a tal fine, che riguardano i punti i), ii) e iii).

6. I riferimenti alla «decisione definitiva», di cui al presente articolo e all'articolo 32, paragrafo 5, non comportano in nessun caso l'obbligo, per uno Stato membro e la Commissione, di impugnare una decisione presa da un tribunale o da un'altra autorità abilitata a tal fine.

**Controllo della protezione dei dati a carattere personale***Articolo 37*

1. Ciascuno Stato membro designa una o più autorità nazionali di controllo responsabili della protezione dei dati personali, incaricate di effettuare la sorveglianza esterna di tali dati inseriti nel SID.

Le autorità di controllo, conformemente alle rispettive legislazioni nazionali, hanno il compito di esercitare una sorveglianza esterna e di effettuare controlli, per garantire che l'elaborazione e l'utilizzazione dei dati inseriti nel SID non violino i diritti delle persone interessate. A tal fine le autorità nazionali di controllo hanno accesso al SID.

2. Chiunque può chiedere, ed in particolare finché un rifiuto all'accesso gli è stato opposto secondo l'articolo 36, a qualsiasi autorità nazionale di controllo di verificare i dati personali del SID concernenti la sua persona e l'uso che di essi è stato o viene fatto. Tale diritto è disciplinato dalle leggi, dai regolamenti e dalle procedure dello Stato membro in cui è fatta la richiesta. Se i dati sono stati inseriti da un altro Stato membro o dalla Commissione, la verifica viene effettuata in stretta collaborazione con l'autorità nazionale di controllo di tale Stato membro o con la Commissione.

**Sicurezza del SID***Articolo 38*

1. Tutte le misure di carattere amministrativo necessarie per mantenere la sicurezza sono prese:

- i) dagli Stati membri e dalla Commissione, a seconda dei casi, per quanto riguarda i terminali del SID situati nei loro rispettivi territori e presso gli uffici della Commissione;
- ii) dalla Commissione secondo la procedura dell'articolo 43, paragrafo 2, per quanto riguarda il SID ed i terminali situati nella sede stessa del SID ed utilizzati per i fini tecnici e per i controlli di cui al paragrafo 3.

2. Le misure alle quali si riferisce il paragrafo 1 sono riferite in particolare a:

- i) impedire alle persone non autorizzate di accedere alle installazioni utilizzate per l'elaborazione dei dati;
- ii) impedire che i dati e i relativi supporti vengano letti, duplicati, modificati o cancellati da persone non autorizzate;
- iii) impedire l'inserzione non autorizzata dei dati e qualsiasi consultazione, modifica o cancellazione dei dati non autorizzata;

iv) impedire che persone non autorizzate possano accedere ai dati del SID mediante dispositivi per la trasmissione dei dati;

v) garantire, per quanto riguarda l'utilizzazione del SID, che le persone autorizzate possano accedere soltanto ai dati di loro competenza;

vi) garantire che sia possibile verificare e stabilire a quali autorità si possano trasmettere i dati mediante i dispositivi di trasmissione;

vii) garantire che sia possibile verificare e stabilire a posteriori quali dati siano stati inseriti nel SID, quando e da chi, e verificare le consultazioni;

viii) impedire la lettura, duplicazione, modifica o cancellazione non autorizzata di dati durante la trasmissione degli stessi e il trasporto dei relativi supporti.

3. Conformemente all'articolo 43, paragrafo 4, il comitato esamina tutte le questioni relative all'interrogazione del SID. Almeno l'1 % di tutte le consultazioni costituiscono oggetto di controlli. Questi esami sono registrati nel sistema e sono efficaci dopo sei mesi.

*Articolo 39*

1. Ciascuno Stato membro designa un servizio che sarà responsabile delle misure di sicurezza di cui all'articolo 38 per quanto riguarda i terminali situati nel suo territorio, delle funzioni di riesame di cui all'articolo 33, paragrafi 1 e 2, oltre che della corretta attuazione del presente regolamento, nei limiti necessari ai sensi delle leggi, regolamenti e procedure dello stesso.

2. La Commissione designa, per quanto la riguarda, i propri servizi responsabili delle misure di sicurezza di cui al paragrafo 1.

**Responsabilità e obblighi***Articolo 40*

1. Il partner del SID che ha inserito dati nel sistema è responsabile dell'esattezza, dell'aggiornamento e della legalità dei dati stessi. Ciascuno Stato membro o, a seconda dei casi, la Commissione è altresì responsabile dell'osservanza dell'articolo 26 del presente regolamento.

2. Ciascun partner del SID è responsabile, secondo le leggi, regolamenti e procedure nazionali o le disposizioni comunitarie equivalenti, del danno arrecato ad un persona tramite l'uso del SID nello Stato membro in questione o presso la Commissione.

La responsabilità sussiste anche quando il danno è stato provocato dal fatto che il partner del SID che ha fornito i dati ha inserito dati inesatti o li ha inseriti nel sistema in violazione del presente regolamento.

3. Se il partner del SID contro cui è stata intentata un'azione in relazione a dati inesatti non è quello che li ha forniti, i partner interessati ricercano un accordo sull'eventuale proporzione delle somme versate a titolo di indennizzo che il partner che ha fornito i dati rimborserà all'altro partner. Le somme concordate sono rimborsate su richiesta.

#### Articolo 41

La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* una comunicazione relativa all'attuazione del SID.

### TITOLO VI

#### PROTEZIONE DEI DATI NELLO SCAMBIO DI DATI NON AUTOMATIZZATO

#### Articolo 42

Le disposizioni applicabili agli scambi e all'elaborazione automatizzati di dati si applicano, «mutatis mutandis», agli scambi e all'elaborazione non automatizzati di dati.

### TITOLO VII

#### DISPOSIZIONI FINALI

#### Articolo 43

1. La Commissione è assistita da un comitato di assistenza mutuale nel campo doganale e agricolo a carattere consultivo, appreso denominato «comitato». Questo comitato è composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato emana un suo avviso sul progetto, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale. La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

3. La procedura definita al paragrafo 2 si applica segnatamente per:

- a) decidere gli elementi da includere nel SID, come previsto dall'articolo 25;
- b) decidere di consentire alle organizzazioni internazionali o regionali di accedere al SID alle condizioni previste all'articolo 29;
- c) la determinazione delle operazioni concernenti l'applicazione dei regolamenti comunitari per i quali si devono inserire informazioni nel SID, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 3.

4. Il comitato esamina qualsiasi problema relativo all'applicazione del presente regolamento che il suo presidente può sollevare di propria iniziativa o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

5. Ai fini del presente articolo, il comitato ha accesso diretto ai dati inseriti nel SID e può utilizzarli direttamente.

#### Articolo 44

Fatte salve le disposizioni relative al SID di cui al titolo V, la trasmissione dei documenti previsti dal presente regolamento può essere sostituita dalla trasmissione di informazioni ottenute, in qualunque forma e ai medesimi fini, a mezzo dell'informatica.

#### Articolo 45

1. Le informazioni comunicate in qualsiasi forma in applicazione del presente regolamento sono riservate, compresi i dati memorizzati nel SID di cui all'articolo 23. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e godono della protezione accordata a informazioni di natura analoga dalla legislazione nazionale dello Stato membro che le ha ricevute o dalle disposizioni corrispondenti applicabili agli organi comunitari.

Le informazioni di cui al primo comma non possono, in particolare, essere trasmesse a persone diverse da quelle che, negli Stati membri o nell'ambito delle istituzioni comunitarie, sono tenute per le loro funzioni a conoscerle o a servirsene. Esse non possono essere utilizzate a fini diversi da quelli previsti dal presente regolamento, a meno che lo Stato membro o la Commissione che le ha fornite, o che le ha registrate nel sistema d'informazione doganale di cui all'articolo 23, non vi abbia espressamente acconsentito, fatte salve le condizioni stabilite da detto Stato membro o dalla Commissione e purché tale comunicazione o utilizzazione non sia contraria alle disposizioni vigenti nello Stato membro in cui ha sede l'autorità che le ha ricevute.

2. Fatte salve le disposizioni relative al SID di cui al titolo V, le informazioni relative alle persone fisiche e giuridiche costituiscono oggetto delle comunicazioni contemplate dal presente regolamento soltanto se ciò è

strettamente necessario ai fini della prevenzione, dell'accertamento o del perseguimento di operazioni contrarie alla regolamentazione doganale o agricola.

3. I paragrafi 1 e 2 non ostano a che le informazioni ottenute in applicazione del presente regolamento siano utilizzate in azioni giudiziarie o in procedimenti intentati successivamente per inosservanza della regolamentazione doganale o agricola.

L'autorità competente che ha fornito dette informazioni è immediatamente informata di tale utilizzazione.

4. Quando uno Stato membro notifica alla Commissione che al termine di un supplemento d'indagine una persona fisica o giuridica, il cui nome gli è stato comunicato in virtù delle disposizioni del presente regolamento, non risulta implicata in una irregolarità, la Commissione ne informa senza indugio coloro ai quali i dati nominativi in questione sono stati comunicati sulla base del presente regolamento. La persona interessata non sarà quindi più trattata come persona implicata nell'irregolarità in base alla prima notifica.

Quando i dati nominativi relativi a detta persona si trovano nel SID di cui all'articolo 23, essi devono essere ritirati.

#### Articolo 46

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento gli Stati membri adottano ogni disposizione utile:

- a) per assicurare, sul piano interno, un efficace coordinamento tra le autorità amministrative di cui all'articolo 1, paragrafo 1;
- b) per stabilire, sul piano dei loro rapporti reciproci e se necessario, una diretta cooperazione tra le autorità da essi specificamente abilitate a tal fine.

#### Articolo 47

Gli Stati membri possono decidere di stabilire congiuntamente, per quanto necessario, le modalità atte ad assicurare il corretto funzionamento della mutua assistenza prevista dal presente regolamento, segnatamente nell'intento di evitare qualsiasi interruzione nella sorveglianza di persone o di merci che potrebbe essere pregiudizievole alla constatazione di operazioni contrarie alla regolamentazione doganale o agricola.

#### Articolo 48

1. Il presente regolamento non impone alle autorità amministrative degli Stati membri di prestarsi assistenza

nel caso in cui tale assistenza possa essere pregiudizievole all'ordine pubblico o ad altri interessi essenziali dello Stato membro in cui hanno la propria sede.

2. Ogni rifiuto di assistenza deve essere motivato.

La Commissione è informata al più presto di qualsiasi rifiuto di assistenza e delle motivazioni addotte.

#### Articolo 49

Fatto salvo il diritto all'informazione di cui la Commissione gode in virtù di altre regolamentazioni vigenti, gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni amministrative o giudiziarie, o gli elementi essenziali di queste, relative all'applicazione di sanzioni per inosservanza delle disposizioni della regolamentazione doganale o agricola nei casi che hanno formato oggetto di comunicazioni a norma degli articoli 17 e 18 del presente regolamento.

#### Articolo 50

Fatte salve le spese relative all'applicazione del SID di cui al titolo V, nonché le somme previste a titolo di indennizzo all'articolo 38, gli Stati membri e la Commissione rinunciano ad ogni pretesa di rimborso delle spese risultanti dall'applicazione del presente regolamento, salvo le eventuali indennità corrisposte agli esperti.

#### Articolo 51

Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 1, quarto trattino e l'articolo 3, il presente regolamento non interferisce con l'applicazione negli Stati membri delle norme di procedura penale e delle disposizioni relative all'assistenza giudiziaria in materia penale, comprese quelle relative al segreto istruttorio.

#### Articolo 52

1. Il regolamento (CEE) n. 1468/81 è abrogato.
2. I riferimenti al regolamento (CEE) n. 1468/81 si intendono come riferimenti al presente regolamento.

#### Articolo 53

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

## ALLEGATO

**1. Registrazione dei dati**

1.1. La registrazione di dati di carattere personale per scopi di pubblica sicurezza dovrebbe riguardare, nei limiti del possibile, solo dati esatti e limitarsi a quelli necessari per consentire agli organi di polizia di assolvere i propri compiti legali nell'ambito del diritto interno e degli obblighi derivanti dal diritto internazionale.

1.2. Le varie categorie di dati registrati dovrebbero essere differenziate, per quanto possibile, in funzione del loro grado di esattezza o di affidabilità; i dati basati su fatti, in particolare, dovrebbero essere distinti da quelli basati su opinioni o valutazioni personali.

1.3. I dati raccolti per fini amministrativi e destinati ad essere registrati in via permanente dovrebbero essere inseriti in uno schedario separato. In ogni caso si dovrebbero adottare accorgimenti affinché i dati di carattere amministrativo non siano soggetti alle norme applicabili ai dati di polizia.

**2. Utilizzazione dei dati da parte della polizia**

2. Fatto salvo il punto 3, i dati di carattere personale raccolti e registrati dalla polizia per i propri fini dovrebbero servire unicamente ai medesimi.

**3. Comunicazione dei dati****3.1. Comunicazione in seno alla polizia**

La comunicazione di dati fra i servizi di polizia ai fini dell'utilizzazione da parte dei medesimi dovrebbe essere consentita solo qualora esista un legittimo interesse per tale comunicazione nell'ambito delle competenze legali di detti servizi.

**3.2.1. Comunicazione ad altri organismi pubblici**

La comunicazione di dati ad organismi pubblici dovrebbe essere consentita solo se in un caso determinato:

- a) sussiste un chiaro obbligo o autorizzazione legale ovvero permesso dell'autorità di controllo, o se
- b) i dati in questione sono indispensabili al destinatario per assolvere il proprio compito legale e nella misura in cui il fine della raccolta o dell'elaborazione eseguita dal destinatario non sia incompatibile con quello originariamente previsto e gli obblighi legali dell'organismo che comunica i dati non ostino a ciò.

3.2.2. È inoltre eccezionalmente consentita una comunicazione se in un caso determinato:

- a) la comunicazione è senza alcun dubbio nell'interesse della persona in questione e se quest'ultima vi ha acconsentito o le circostanze permettono di ritenere inequivocabilmente che vi sia tale consenso, ovvero se
- b) la comunicazione è necessaria per evitare un grave ed imminente pericolo.

**3.3.1. Comunicazione a privati**

La comunicazione di dati a privati dovrebbe essere consentita solo se, in un caso determinato, vi è un chiaro obbligo o autorizzazione legale ovvero permesso dell'autorità di controllo.

3.3.2. Una comunicazione a privati è eccezionalmente consentita se in un caso determinato:

- a) la comunicazione è, senza alcun dubbio, nell'interesse della persona in questione e se quest'ultima vi ha acconsentito o le circostanze permettono di ritenere inequivocabilmente che vi sia tale consenso, ovvero se
- b) la comunicazione è necessaria per evitare un grave ed imminente pericolo.

**3.4. Comunicazione internazionale**

La comunicazione di dati ad autorità estere dovrebbe limitarsi ai servizi di polizia. Essa dovrebbe essere consentita solo se:

- a) esiste una chiara disposizione di legge derivante dal diritto interno o internazionale;
- b) in mancanza di una siffatta disposizione, la comunicazione è necessaria per prevenire un grave ed imminente pericolo o per punire un grave illecito penale di diritto comune e  
nella misura in cui non si reca pregiudizio ai regolamenti interni relativi alla protezione della persona interessata.

**3.5.1. Domande di comunicazione**

Fatte salve le specifiche disposizioni della legislazione nazionale o di accordi internazionali, le domande di comunicazione di dati dovrebbero contenere indicazioni sull'organismo o la persona da cui provengono, nonché sul loro oggetto e motivo.



### 3.5.2. Condizioni della comunicazione

La qualità dei dati dovrebbe essere verificata, nei limiti del possibile, al più tardi prima della loro comunicazione. In ogni comunicazione di dati dovrebbero essere menzionate, per quanto possibile, le decisioni giurisdizionali e le decisioni di non luogo a procedere, e i dati basati su opinioni o valutazioni personali dovrebbero essere verificati alla fonte prima della loro comunicazione indicandone, inoltre, il grado di affidabilità o di esattezza.

I dati che risultino inesatti e non aggiornati non dovrebbero essere comunicati; se sono stati trasmessi dati non più validi o inesatti l'organismo emittente, nei limiti del possibile, dovrebbe informare della loro non conformità tutti gli organismi destinatari ai quali sono stati trasmessi.

### 3.5.3. Garanzia relativa alla comunicazione

I dati comunicati ad altri organismi, a privati o ad autorità estere non dovrebbero essere utilizzati per fini diversi da quelli indicati nella domanda di comunicazione.

Qualsiasi utilizzazione per altri fini dovrebbe essere subordinata all'accordo dell'organismo emittente, fatto salvo il disposto dei punti da 3.1 a 3.4.

### 3.6. Collegamento degli schedari e accesso diretto («on line»)

Il collegamento degli schedari ad altri schedari utilizzati a fini diversi è soggetto ad una delle seguenti condizioni:

- a) la concessione di un'autorizzazione da parte dell'organo di controllo ai fini di un'inchiesta su un particolare reato o
- b) la conformità ad una chiara disposizione di legge.

L'accesso diretto («on line») ad uno schedario dovrebbe essere consentito solo se è conforme alla legislazione interna che dovrebbe tener conto dei principi contenuti nel presente allegato.

## 4. Pubblicità, diritto di accesso agli schedari di polizia, diritto di rettifica e diritto di ricorso

4.1. L'autorità di controllo dovrebbe prendere misure per controllare che il pubblico sia informato dell'esistenza degli schedari oggetto di notifica, nonché dei suoi diritti nei confronti dei medesimi. L'attuazione di tale principio dovrebbe tener conto delle specificità degli schedari ad hoc e, in particolare, della necessità di evitare che l'assolvimento di un compito legale degli organi di polizia sia gravemente ostacolato.

4.2. La persona interessata dovrebbe poter ottenere l'accesso ad uno schedario di polizia ad intervalli di tempo ragionevoli e senza eccessivi ritardi, conformemente alle modalità previste dal diritto interno.

4.3. La persona interessata dovrebbe poter ottenere, se del caso, la rettifica dei dati che la riguardano contenuti in uno schedario.

I dati di carattere personale rivelatisi inesatti in seguito al ricorso al diritto di accesso o che siano apparsi eccessivi, inesatti o non pertinenti in applicazione di uno degli altri principi contenuti nella presente raccomandazione dovrebbero essere cancellati o corretti ovvero formare oggetto di una dichiarazione rettificativa aggiunta nello schedario.

Tali misure volte a cancellare o rettificare i dati dovrebbero estendersi, per quanto possibile, a tutti i documenti allegati allo schedario di polizia e, se non sono eseguibili immediatamente, dovrebbero esserlo al più tardi al momento della registrazione o della comunicazione dei dati successivi.

4.4. L'esercizio dei diritti di accesso, di rettifica o di cancellazione potrebbe essere oggetto di restrizione solo nella misura in cui tale restrizione fosse indispensabile per l'assolvimento di un compito legale della polizia o fosse necessaria per la protezione della persona interessata o dei diritti e delle libertà altrui.

Nell'interesse della persona in questione una comunicazione scritta può essere esclusa per legge in taluni casi.

4.5. Un rifiuto o una restrizione di tali diritti dovrebbero essere motivati per iscritto. La comunicazione della motivazione potrebbe essere rifiutata solo nella misura in cui ciò fosse indispensabile per l'assolvimento di un obbligo legale della polizia o fosse necessaria per la protezione dei diritti e delle libertà altrui.

4.6. Qualora venisse rifiutato l'accesso, la persona interessata dovrebbe poter ricorrere dinanzi all'autorità di controllo od altro organismo indipendente che accerterà la fondatezza del rifiuto.

## III

(Informazioni)

## COMMISSIONE

## Risultati delle gare (aiuto alimentare comunitario)

(93/C 262/10)

In applicazione dell'articolo 9, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione, nella Comunità, di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 204 del 25 luglio 1987, pagina 1)

21 settembre 1993

Regolamento (CEE) n.	Par-tita	Azione n.	Beneficiario	Prodotto	Quantità (t)	Stadio consegna	Nu-mero dei concorrenti	Aggiudicatario	Prezzo di aggiudicazione (ECU/t)
Dec. Com. 14. 9. 1993	A	370/93	UNRWA/Israele	SAR	323	DEB	3	Ramirez — Matosinhos (P)	2 389,48
	B	371/93	UNRWA/Siria	SAR	121	DEB	5	Ramirez — Matosinhos (P)	2 418,25
	C	372/93	UNRWA/Libano	SAR	160	DEB	4	Ramirez — Matosinhos (P)	2 411,04
Dec. Com. 15. 9. 1993	A	958 + 959/93	WFP/Egitto + Etiopia	BLT	5 569	EMB	5	Conti — Levallois Perret (F)	112,47

BLT: Frumento tenero  
 FBLT: Farina di frumento tenero  
 CBL: Riso lavorato a grani lunghi  
 CBM: Riso lavorato a grani medi  
 CBR: Riso lavorato a grani tondi  
 BRI: Rotture di riso  
 FHAF: FIOCCHI D'AVENA  
 FROF: Formaggio fuso  
 WSB: Miscela frumanto-soja  
 SUB: Zucchero  
 ORG: Orzo  
 SOR: Sorgho  
 DUR: Frumento duro  
 GDUR: Semolino di frumento duro  
 MAI: Granturco

FMAI: Farina di granturco  
 B: Burro  
 GMAI: Semola di granturco  
 SMAI: Semola di granturco  
 LENP: Latte intero in polvere  
 LEP: Latte scremato in polvere  
 LEPv: Latte scremato in polvere vitaminizzato  
 CT: Concentrato di pomodoro  
 CM: Conserve di sgombri  
 BISC: Biscotti ad alto valore proteico  
 BO: Butteroil  
 HOLI: Olio d'oliva  
 HCOLZ: Olio di colza raffinato  
 HPALM: Olio di palma semiraffinato  
 HTOUR: Olio di girasole raffinato

BPJ: Carni bovine in proprio succo  
 CB: Corned beef  
 RsC: Uva secca di Corinto  
 BABYF: Babyfood  
 Lsub1: Latte di sostituzione per lattanti (fino a 6 mesi d'età)  
 Lsub2: Latte di sostituzione per lattanti (dopo i 6 mesi d'età)  
 PAL: Paste alimentari  
 FEQ: Favette (*Vicia Faba Equina*)  
 FMA: Fave (*Vicia Faba Major*)  
 SAR: Sardine  
 DEB: Reso porto di sbarco — franco banchina  
 DEN: Reso porto di sbarco — ex-ship  
 EMB: Reso porto d'imbarco  
 DEST: Franco destino